

DETERMINAZIONE DSAI/2/2017/IDR

AVVIO DI PROCEDIMENTO PER L'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI SANZIONATORI E PRESCRITTIVI E RICHIESTA DI INFORMAZIONI IN MATERIA DI REGOLAZIONE TARIFFARIA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SANZIONI E IMPEGNI DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

Il giorno 26 giugno 2017

VISTI:

- la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'articolo 2, comma 20, lettere c) e d), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 e s.m.i., introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80;
- l'articolo 45 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e s.m.i.;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012, recante "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214";
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 2 agosto 2012, 347/2012/R/idr, recante "Definizione dei contenuti informativi e delle procedure di raccolta dati in materia di servizio idrico integrato" (di seguito: deliberazione 347/2012/R/idr);
- l'Allegato 3 alla determinazione del Responsabile dell'Ufficio Speciale tariffe e qualità dei servizi idrici dell'Autorità 10 ottobre 2012, n. 2/2012, recante "Modifiche ed integrazioni alla determinazione 7 agosto 2012, n. 1/2012 in

- materia di definizione dei contenuti informativi e delle procedure di raccolta dati in materia di servizio idrico integrato” (di seguito: determinazione 2/2012 TQI);
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2012, 585/2012/R/idr, recante “Regolazione dei servizi idrici: approvazione del metodo tariffario transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013” nonché il suo Allegato A, recante “Regolazione tariffaria dei servizi idrici per le gestioni conformi alla legge 36/94 e al d.lgs. 152/06 e per la vendita di servizi all’ingrosso” e successive modifiche ed integrazioni (di seguito: MTT);
 - la deliberazione dell’Autorità 16 gennaio 2013, 6/2013/R/com, recante “Disposizioni in materia di agevolazioni tariffarie e rateizzazione dei pagamenti per le popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nei giorni del 20 maggio 2012 e successivi” e successive modifiche ed integrazioni (di seguito: deliberazione 6/2013/R/com);
 - la deliberazione dell’Autorità 28 febbraio 2013, 88/2013/R/idr, recante “Approvazione del metodo tariffario transitorio per le gestioni ex-CIPE (MTC) per la determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013 – modifiche e integrazioni alla deliberazione 585/2012/R/idr” (di seguito: deliberazione 88/2013/R/idr) nonché il suo Allegato 1, recante “Regolazione tariffaria dei servizi idrici per le gestioni soggette alla regolazione tariffaria CIPE (MTC)” e successive modifiche ed integrazioni (di seguito: MTC);
 - la deliberazione dell’Autorità 21 novembre 2013, 529/2013/R/com, recante “Modifiche e integrazioni urgenti alle disposizioni per le popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nei giorni del 20 maggio 2012 e successivi nonché aggiornamento della componente UI1” (di seguito: deliberazione 529/2013/R/com);
 - la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2013, 643/2013/R/idr, recante “Approvazione del metodo tariffario idrico e delle disposizioni di completamento” (di seguito: deliberazione 643/2013/R/idr) nonché il suo Allegato A, recante il “Metodo tariffario idrico (MTI)” e successive integrazioni e modificazioni;
 - la deliberazione dell’Autorità 31 ottobre 2013, 489/2013/R/idr (di seguito: deliberazione 489/2013/R/idr);
 - la deliberazione dell’Autorità 2 luglio 2015, 324/2015/R/idr (di seguito: deliberazione 324/2015/R/idr);
 - la deliberazione dell’Autorità 24 giugno 2016, 328/2016/E/idr (di seguito: deliberazione 328/2016/E/idr);
 - l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante “Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni” e s.m.i. (di seguito: deliberazione 243/2012/E/com);
 - la deliberazione dell’Autorità 14 novembre 2016, 657/2016/A;
 - la deliberazione dell’Autorità 14 novembre 2016, 658/2016/A (di seguito: deliberazione 658/2016/A);

- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità, 29 novembre 2016, 695/2016/A (di seguito: deliberazione 695/2016/A);
- la deliberazione dell'Autorità 22 dicembre 2016, 792/2016/A;
- l'Allegato B alla deliberazione dell'Autorità 26 gennaio 2017, 21/2017/A (di seguito: deliberazione 21/2017/A);
- la deliberazione dell'Autorità 31 gennaio 2017, 36/2017/A;
- la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Milano, Sezione II, 11 ottobre 2016, n. 1838 (di seguito: sentenza del Tar Lombardia 1838/2016).

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 347/2012/R/idr l'Autorità ha disposto la raccolta, presso i gestori del servizio idrico integrato (di seguito: SII), dei dati necessari alla definizione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013; la citata deliberazione prevede la trasmissione, in formato elettronico, della modulistica, approvata con la determinazione 2/2012 TQI e corredata dalle fonti contabili obbligatorie a certificazione degli elementi di costo e di investimento trasmessi;
- con la deliberazione 585/2012/R/idr l'Autorità ha determinato il metodo tariffario transitorio di riferimento per la determinazione delle tariffe del servizio per gli anni 2012 e 2013 (MTT);
- con la deliberazione 88/2013/R/idr l'Autorità ha determinato il metodo tariffario di riferimento per gli anni 2012 e 2013 (MTC) applicabile alle gestioni ex-CIPE e contestualmente ha prescritto l'applicabilità delle disposizioni dell'MTT in coerenza con i criteri integrativi ivi indicati nonché della deliberazione 347/2012/R/idr (artt. 3, comma 1 e 4, comma 1 del MTC);
- con la deliberazione 643/2013/R/idr l'Autorità ha introdotto il metodo tariffario idrico (MTI) per gli anni 2014 e 2015, superando la precedente logica transitoria e portando a compimento il primo periodo regolatorio quadriennale (2012-2015);
- l'articolo 2, comma 7, della deliberazione 347/2012/R/idr prescrive che l'Autorità, fatto salvo l'eventuale esercizio del potere sanzionatorio, determini d'ufficio la tariffa applicabile dal gestore laddove: a) il gestore non fornisca, in tutto o in parte, i dati richiesti ai sensi della medesima deliberazione 347/2012/R/idr, nel formato indicato dall'Autorità; b) il gestore non fornisca, in tutto o in parte, le fonti contabili obbligatorie che certificano gli elementi di costo e investimento indicati; c) il gestore non fornisca la modulistica di cui al comma 4 del medesimo articolo 2, o la fornisca non corredata dalla sottoscrizione del legale rappresentante; d) risulti che il gestore ha indicato elementi di costo o di investimento superiori a quelli indicati nelle fonti contabili obbligatorie;
- l'articolo 6, comma 7, della deliberazione 585/2012/R/idr e l'articolo 4, comma 7, della deliberazione 88/2013/R/idr prevedono che, laddove ricorrano le

- casistiche indicate al citato articolo 2, comma 7, della deliberazione 347/2012/R/idr, la tariffa sia determinata d'ufficio ponendo il moltiplicatore tariffario ϑ pari a 0,9 finché perdurano tali casistiche;
- l'articolo 5, comma 7, della deliberazione 643/2013/R/idr prevede che, laddove ricorrano le casistiche indicate al citato articolo 2, comma 7, della deliberazione 347/2012/R/idr e in ogni caso laddove non si disponga degli atti, dei dati e delle informazioni necessarie alla determinazione tariffaria, la tariffa sia determinata d'ufficio ponendo il moltiplicatore tariffario ϑ pari a 0,9 finché perdurano tali casistiche;
 - con la deliberazione 489/2013/R/idr l'Autorità ha determinato per gli anni 2012 e 2013 la tariffa d'ufficio, ponendo il valore massimo del moltiplicatore tariffario ϑ pari a 0,9, per alcune gestioni, tra cui il Comune di Boissano (di seguito anche Comune), all'epoca gestore in economia del SII entro l'omonimo centro cittadino, ricompreso nel territorio dell'Ambito Territoriale Ottimale (ATO) Centro Ovest 3, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della deliberazione 347/2012/R/idr, dell'articolo 6 comma 7, della deliberazione 585/2012/R/idr e dell'articolo 4, comma 7, della deliberazione 88/2013/R/idr per inosservanza degli obblighi previsti in materia di trasmissione dati di cui alla medesima deliberazione;
 - con la successiva deliberazione 324/2015/R/idr l'Autorità ha altresì determinato per gli anni 2014 e 2015 la tariffa d'ufficio, ponendo il valore massimo del moltiplicatore tariffario ϑ pari a 0,9, per alcune gestioni, tra cui il Comune di Boissano, ricadenti nelle casistiche dell'articolo 2, comma 7, della deliberazione 347/2012/R/idr e dell'articolo 5, comma 7, della deliberazione 643/2013/R/idr, specificando che, con riferimento alle annualità indicate per ciascuna gestione nell'Allegato A alla medesima deliberazione 324/2015/R/idr, il valore ϑ pari a 0,9 fosse da utilizzarsi – a titolo di moltiplicatore tariffario medio (ϑ medio) – in sede di definizione dei conguagli relativi a tutto il primo periodo regolatorio;
 - la deliberazione 324/2015/R/idr è stata annullata con sentenza del Tar Lombardia 1838/2016 e che, allo stato, risulta pendente il giudizio di secondo grado dinanzi al Consiglio di Stato (R.G. 9831/2016);
 - con deliberazione 328/2016/E/idr, l'Autorità ha approvato sei verifiche ispettive nei confronti di gestori del SII, enti di governo d'ambito o degli altri soggetti competenti individuati con legge regionale, per accertare l'applicazione delle tariffe determinate d'ufficio ovvero il rispetto delle disposizioni di esclusione dall'aggiornamento tariffario per il primo periodo regolatorio (2012-2015) e per il primo biennio del secondo periodo regolatorio (2016-2017);
 - in attuazione di tale programma, l'Autorità, in collaborazione con il Nucleo Speciale per l'energia e il sistema idrico della Guardia di Finanza, ha effettuato nei giorni 11 e 12 gennaio 2017, una verifica ispettiva presso il Comune di Boissano, in esito alla quale è emerso che:
 - in violazione della deliberazione 489/2013/R/idr il Comune non ha applicato ai consumi 2012 e 2013 la tariffa determinata d'ufficio dall'Autorità con la

medesima deliberazione; difatti, nelle fatture emesse successivamente alla data di pubblicazione della deliberazione 489/2013/R/idr, il Comune ha continuato ad applicare la tariffa previgente senza operarne la prescritta decurtazione a valere sui consumi degli anni 2012 e 2013 (punto 2.2 e documenti 2.2.a, 2.2.b, 2.2.e, 2.2.f, 2.2.g allegati alla *check list*).

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- la citata determinazione 2/2012 TQI, in particolare, prevede al punto 3.4.8 (ModTariffe del FileAto), che il gestore riporti le quote variabili delle tariffe applicate, i relativi scaglioni tariffari ed i volumi fatturati in ciascuno scaglione e che duplichi il modulo così compilato per ciascun ambito tariffario e per ciascun servizio fatturato (acquedotto, fognatura e depurazione);
- l'articolo 4, comma 1, del MTC precisa che tutti i dati contabili rilevanti ai fini del metodo tariffario sono riferiti ai bilanci chiusi al 31 dicembre 2009 e al 31 dicembre 2011 o, in mancanza di quest'ultimo, all'ultimo bilancio disponibile, in coerenza con le informazioni fornite ai sensi della deliberazione 347/2012/R/idr;
- dalle dichiarazioni rese dalla società in sede di verifica ispettiva e dall'esame della documentazione ivi acquisita è emerso che in violazione dell'articolo 4, comma 1, del MTC nonché del punto 3.4.8 della determinazione 2/2012 TQI, il Comune, che gestiva direttamente anche il servizio di fognatura e riscuoteva dagli utenti i ricavi del servizio di depurazione da corrispondere poi all'effettivo gestore, ha iscritto nel ModTariffe i ricavi 2011 del solo servizio di acquedotto, che pertanto sono inferiori a quelli desumibili dalle scritture contabili dell'anno 2011 e a quelli dichiarati dal Comune medesimo in sede di verifica ispettiva (punto 1 della *check list*, bilancio consuntivo 2011 e Tool_calcolo_TARIFFE_Cipe inviato il 30 aprile 2014).

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- con la deliberazione 6/2013/R/com, l'Autorità ha inoltre definito, a decorrere dall'1 gennaio 2013, agevolazioni tariffarie per la fornitura di acqua per le utenze situate nei Comuni danneggiati dai vari eventi sismici verificatisi nei giorni del 20 maggio 2012 e successivi, prevedendo i criteri e le modalità di copertura dei relativi oneri attraverso l'istituzione di un'apposita componente tariffaria (UI1) da applicare alla generalità delle utenze come maggiorazione ai corrispettivi di acquedotto, di fognatura e di depurazione (articolo 24, comma 1); inoltre, con deliberazione 529/2013/R/idr, l'Autorità ha incrementato, a decorrere dall'1 gennaio 2014, il valore della componente UI1 da 0,05 centesimi di euro/m³ a 0,4 centesimi di euro/m³ (articolo 2, comma 1);
- l'articolo 24, comma 4, della deliberazione 6/2013/R/idr ha stabilito, inoltre, che i gestori del SII devono versare, alla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico

- (ora Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali), entro 60 giorni dal termine di ciascun bimestre, gli importi derivanti dall'applicazione della componente UI1;
- dalle dichiarazioni rese dalla società in sede di verifica ispettiva e dall'esame della documentazione ivi acquisita è emerso che, in violazione dell'articolo 24, comma 1, della deliberazione 6/2013/R/idr e dell'articolo 2, comma 1, della deliberazione 529/2013/R/idr, il Comune, come ammesso in sede di verifica ispettiva, con la fatturazione dei consumi 2014, non ha incrementato il valore della componente UI1 da 0,05 centesimi di euro/m³ a 0,4 centesimi di euro/m³; inoltre, con la fatturazione dei consumi 2015 il Comune ha ricondotto la componente UI1 sotto un'apposita voce, denominata "quota terremotati", il cui valore non corrisponderebbe ai consumi dei singoli servizi resi (punto 3.1 e doc. 2.2.e, 2.2.f, 2.2.g allegati alla *check list*).

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- dal 18 gennaio 2017 Ponente Acque S.c.p.a. ha assunto la gestione del SII, in sostituzione del Comune di Boissano;
- con nota del 18 maggio 2017 (acquisita con prot. Autorità 17904) Ponente Acque S.c.p.a. ha comunicato di aver intrapreso le iniziative necessarie al superamento delle criticità, emerse all'esito della citata verifica ispettiva, con riferimento alla non corretta applicazione della componente tariffaria UI1 nei confronti degli utenti;
- allo stato attuale delle informazioni disponibili, rese anche da Ponente Acque S.c.p.a., non risulta che siano cessate le condotte contestate in merito al mancato adempimento della deliberazione 489/2013/R/idr e, quindi, alla mancata decurtazione della tariffa applicata per il consumi del SII per gli anni 2012 e 2013 nonché in merito alla non corretta applicazione della componente tariffaria UI1, con perdurante lesione dei diritti degli utenti all'esatta conoscenza e corretta applicazione dei corrispettivi dovuti per i servizi resi.

RITENUTO CHE:

- gli elementi acquisiti costituiscano presupposto per l'avvio nei confronti del Comune di Boissano di un procedimento per l'adozione di provvedimenti sanzionatori e prescrittivi ai sensi dell'art. 2, comma 20, lettere c) e d), della legge 481/95;
- sia, altresì, necessario acquisire ulteriori informazioni in merito all'applicazione da parte del Comune, anche per il tramite di Ponente Acque S.c.p.a., della predetta tariffa d'ufficio, di cui alla deliberazione 489/2013/R/idr ai consumi del SII per gli anni 2012 e 2013 nonché in merito all'avvenuto adempimento alle sopracitate disposizioni in materia di UI1.

DETERMINA

1. di avviare un procedimento sanzionatorio, nei confronti del Comune di Boissano, per l'accertamento, nei termini di cui in motivazione, delle violazioni della regolazione tariffaria del SII e per l'adozione di provvedimenti sanzionatori e prescrittivi, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lett. c) e d) della legge 481/95;
2. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lett. i) e dell'articolo 14, comma 3, dell'Allegato A alla deliberazione 695/2016/A, del punto 1.6 dell'Allegato B alla deliberazione 21/2017/A e del punto 4 della deliberazione 658/2016/A, il responsabile del procedimento è il Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni;
3. di richiedere, per l'effetto, al Comune di Boissano e a Ponente Acque S.c.p.a., ai sensi dell'articolo 10 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, di inviare al predetto responsabile del procedimento, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della presente determinazione, tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo sanzioni-impegni.aeegsi@pec.energia.it, informazioni e documenti idonei a dimostrare l'adempimento alle prescrizioni di cui alla deliberazione 489/2013/R/idr nonché alle prescrizioni in materia di fatturazione della componente tariffaria UI1, nei termini di cui in motivazione;
4. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 4bis, comma 2 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, il termine di durata dell'istruttoria è di 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento;
5. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 4bis, comma 1 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, il termine per l'adozione del provvedimento finale è di 100 (cento) giorni, decorrenti dal termine dell'istruttoria di cui al precedente punto 4;
6. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 4bis, comma 3 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, i termini di cui ai precedenti punti 4 e 5 sono sospesi fino alla data di ricevimento delle informazioni di cui al precedente punto 3;
7. di avvisare che le comunicazioni, di cui all'articolo 33 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, possono essere inviate tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo sanzioni-impegni.aeegsi@pec.energia.it e di invitare, altresì, i partecipanti al presente procedimento a comunicare, nel primo atto utile, l'eventuale casella PEC o altro indirizzo (nel solo caso di assenza di indirizzo PEC) presso cui ricevere le comunicazioni relative al procedimento sanzionatorio avviato col presente provvedimento;
8. di avvisare che i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 8 dell'Allegato A della deliberazione 243/2012/E/com, possono presentare alla Direzione Sanzioni e Impegni richiesta di accesso agli atti del procedimento, secondo le modalità di cui al precedente punto 7;
9. di comunicare il presente provvedimento al Comune di Boissano (C.F. 81001410091) mediante PEC all'indirizzo protocollo@pec.comune.boissano.sv.it nonché a Ponente Acque S.c.p.a. (Partita Iva 01710090091) mediante PEC



all'indirizzo ponenteacque@pec.it e di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

Milano, 26 giugno 2017

Il Direttore
avv. Michele Passaro